



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 02 APRILE 2014

Delibera n. 313

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, c. 3, lett. a), della L.R. 30 aprile 2002 n. 7 ss.mm.ii. determinatosi a seguito di: giudizio innanzi al TAR Campania – Napoli - Sez. I (sentenze nn. 320/2013 e 498/2014) - promosso da Festa Giovanni e altri c/Regione Campania – Revoca delibera UdP n. 255/2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno 02 (due) del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

PAOLO	ROMANO	Presidente
BIAGIO	IACOLARE	Vice Presidente
ANTONIO	VALIANTE	Vice Presidente
FRANCESCO	NAPPI	Consigliere Questore
NICOLA	MARRAZZO	Consigliere Questore
BIANCA	D'ANGELO	Consigliere Segretario
GENNARO	MUCCIOLO	Consigliere Segretario

Assenti: Questore Marrazzo

Presiede: Pres. Paolo Romano

Assistono i dirigenti: Il Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Dott. D'Orta
Il Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa Dott. Capalbo
Il Direttore Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali Dott. Corporente
Il Dirigente UD Presidenza Avv. Storti

RELATORE: Presidente Paolo Romano

PREMESSO CHE

- in data 19/01/2012, il Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 12/2012, nel prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 06931/2011, ha reintegrato nelle funzioni il Presidente e i Componenti del Co.Re.Com. Campania, ripristinando l'assetto dello stesso antecedente al DPGR n. 21 del 31/01/2012;
- i componenti CORECOM, Sig.ri Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala, sono ricorsi, in sede di ottemperanza, al TAR Campania (ricorso R.G. n. 04323/2012) chiedendo il pagamento degli emolumenti per il periodo di mancata prestazione (dal 23/09/2010 al 19/01/2012);
- in data 15/01/2013, con sentenza n. 0320/2013 del il TAR Campania, Napoli, Sez. I, quale giudice di ottemperanza, accoglie l'istanza di parte dei ricorrenti e stabilisce, in via equitativa, la liquidazione quantificata nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, nonché il pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, dichiarando inammissibile il ricorso relativamente ai Sig.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, non avendo quest'ultimi ritualmente osservato le regole processuali di impugnativa;

CONSIDERATO CHE

- la questione sorge dalla interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 che ai commi 4 e 6 ha previsto che il Corecom avesse durata corrispondente a quella della legislatura e che a partire dalla IX legislatura regionale (2010-2015) i componenti di tutti gli organismi di nomina del Consiglio regionale decadessero ope legis decorsi 90 giorni dalla proclamazione degli eletti;
- a seguito dell'entrata in vigore della indicata legge i competenti Uffici del Consiglio regionale avviavano, in base all'interpretazione letterale della norma medesima e sulla scorta del parere reso in tal senso dal Settore legislativo del Consiglio regionale, le procedure di sostituzione dei membri del CORECOM e di tutti gli altri organismi cui la decadenza sancita dalla norma appariva riferibile;
- il giudice amministrativo adito dai summenzionati componenti del CORECOM allora in carica, non sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale della norma in questione, ma optava invece per una interpretazione di tipo "sistematico" del quadro normativo, sulla cui base riteneva che la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 avrebbe dovuto essere applicata, nel caso di un organismo indipendente come il CORECOM, al fine di evitare un illegittimo spoils system, solo dalla successiva legislatura (la X, quindi dopo il 2015) mentre la decadenza contenuta nel comma 6 avrebbe dovuto essere riferita, stante il principio generale di non retroattività, solo alle nomine, proposte e designazioni effettuate nel corso della nona legislatura ossia dopo il 2015, e quindi con sentenza n. 01804/2011 depositata il 28 marzo 2011, accoglieva il ricorso presentato da Festa Giovanni più altri;
- con sentenza n. 06931/2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado del TAR Campania;
- con sentenza n. 0320/2013, il TAR, in sede di giudizio di ottemperanza, dichiarava il parziale accoglimento della richiesta di pagamento degli emolumenti per il periodo di

mancata prestazione avanzata dai Sig.ri Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala, con l'inammissibilità per i ricorrenti Giordano Giuseppe e Scala Gian Maria;

- l'Ufficio di Presidenza, con delibera UdP n. 255 del 25/06/2013, ha legittimato quale debito appartenente alla categoria "debiti fuori bilancio" l'importo stabilito dalla Sentenza TAR n. 0320 del 15/01/2013, rimettendo al Consiglio il riconoscimento del debito e ai competenti uffici la quantificazione dello stesso;

- con sentenza del TAR n. 00498/2014 ha fornito le motivazioni e i chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza e alla quantificazione delle somme;

PRESO ATTO CHE

- in data 8/10/2013, ai fini di ottemperanza del dispositivo di sentenza, la D. G. Presidenza, Studi Legislativi e Legali, rileva la lacunosità della statuizione del giudice amministrativo con riguardo all'entità delle somme dovute ai ricorrenti, e rimette alla Avvocatura Regionale l'urgenza di una richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della succitata sentenza TAR, ponendo in essere le attività processuali di cui all'art. 112, c. 5, del CPA (codice processo amministrativo);

- il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con sentenza n. 498 del 23/01/2014, ha chiarito che il danno patrimoniale subito dai ricorrenti andava quantificato "nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera", oltre alla condanna della Regione "al pagamento, in favore di Giovanni Festa, Totaro Vincenzo Leonardo, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti di Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala";

RITENUTO

- che il TAR Campania assegna all'Amministrazione soccombente il termine di 60 gg per adempiere ai doveri derivanti dalla sentenza depositata il 15/01/2014;

- che i chiarimenti forniti dal TAR rendono possibile la corretta quantificazione del danno patrimoniale da parte dei competenti uffici;

- di dover chiedere al Consiglio, ai sensi e per effetto della L. R. n. 7/02, art. 47, c. 5, così come sostituito dall'art. 1 e 12 lett. h L.R. n. 5 del 6/05/2013, il riconoscimento e la legittimazione, quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio", dell'importo quantificato "nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera", oltre alla condanna della Regione Campania "al pagamento, in favore di Giovanni Totaro, Vincenzo Leonardo, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, delle spese di giudizio, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, liquidate dalla sentenza TAR n. 323 del 15 gennaio 2013, e nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA, liquidate dalla sentenza TAR n. 0498 del 23/01/2014, nonché al rimborso del contributo unificato";

- che, per le ragioni espresse in precedenza, la presente delibera costituisce revoca della precedente n. 255 del 25/06/2013;

- di dover trasmettere la presente delibera alla Direzione Generale Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

VISTO lo Statuto della Regione Campania

VISTI gli artt. 5 e 6 della L. 241/90

VISTA la L. R. n. 12/2006

VISTA la Delibera GRC n. 1731 del 30/10/2006

VISTO il D.Lgs n. 118/2011

VISTO il DPCM 28/12/2011

VISTO il DPGR n. 12 del 19/01/2012

VISTA la sentenza TAR Campania n. 320/2013, Sez. I

VISTA la nota n. 178184/2013 dell'Avvocatura G.R.C.

VISTA la nota n. 3472/P/2013 della D. G. Presidenza, Studi Legislativi e Legali

VISTA la sentenza di chiarimento TAR Campania, Sez. I, del 15/01/2014

A voti unanimi


DELIBERA

di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti della L. R. n.7/02, art. 47, c. 5, così come sostituito dall'art. 1, c. 12, lett. h, L. R. n. 5 del 6/05/2013:


1. il riconoscimento e la legittimazione quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 83.225,00 (*ottantatremiladeucentocinque/00*), quantificato "nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera", oltre alla condanna della Regione Campania "al pagamento, in favore di Giovanni Festa, Todaro Vincenzo Leonardo, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, delle spese di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 3.500,00 (tremila cinquecento/00) oltre IVA e CPA, liquidate dalla sentenze TAR e successiva di chiarimento n. 498/2014, nonché al rimborso del contributo unificato";
2. di subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento da parte del Consiglio regionale quale debito fuori bilancio derivante da sentenza a seguito del contenzioso instauratosi tra i signori Giovanni Festa, Todaro Vincenzo Leonardo, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato e la Regione Campania;
3. di procedere contestualmente alla revoca della delibera UdP n. 255/2013;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla procura della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Campania - ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, con espressa riserva di avviare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del danno se accertato derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;
5. di trasmettere la presente delibera alla Direzione Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali e alla Direzione Generale Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, in ragione di

quanto specificato nella allegata scheda di rilevazione del debito fuori bilancio ed
annessa "Tabella A" di quantificazione individuale del credito vantata da ognuno
dei menzionati creditori.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Il Direttore Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali
Per la legittimità: Avv. Giovanni Corporente





Consiglio Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Il Direttore Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali, Avv. Giovanni Corporente, per quanto desumibile dagli atti di cui si dispone, relaziona quanto segue:

Generalità dei creditori: Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato (componenti CORECOM).

Oggetto della spesa: 30% dell'indennità mensile di funzione per il periodo di mancata prestazione d'opera spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, oltre spese di giudizio nella misura di € 3.500,00 + IVA e CPA e contributo unificato.

Tipologia del termine fuori bilancio: sentenza emessa dal TAR Campania, sez. I, n. 498 del 23/01/2014: "*Chiarimenti su esecuzione del giudicato formatosi su sentenza TAR 320/2013*".

In data 27/11/2008, con DPGR n. 235, il Presidente della Giunta Regionale nomina i componenti CORECOM Campania, istituito con L. R. n. 9 dell'1/07/2002, nelle persone di Giovanni Festa (Presidente), Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala.

In data 21/01/2010, il Consiglio Regionale della Campania approva la L. R. n. 02/2010 che stabilisce in cinque anni la durata del mandato del CORECOM Campania.

In data 20/07/2010, il Consiglio Regionale della Campania approva la L. R. n. 07/2010 che all'art. 1 stabilisce:

1. (comma 4): *Al comma 3 dell'art. 3 della L. R. n. 9/2002 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del CORECOM) le parole "cinque anni dalla loro elezione" sono sostituite con le seguenti "l'intera legislatura";*
2. (comma 6): *A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio Regionale ai sensi della L. R. n. 17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio Regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuità amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi.*

Il Consiglio Regionale della Campania, in applicazione dell'Art. 1, comma 6, della L. R. n. 07 del 20/07/2010, avvia il procedimento di sostituzione dei membri del CORECOM, ma contro tali atti insorgono i componenti uscenti che ricorrono al TAR Campania.

Il TAR Campania, con sentenza n. 1804/2011, dispone che "*delle previsioni della L. R. n. 7/2010 doveva darsi un'interpretazione costituzionalmente orientata e che le stesse potevano valere solo per il futuro, a decorrere cioè dalla nona e corrente legislatura in ossequio al principio generale di irretroattività della legge*".

Contro la succitata sentenza, la Regione Campania propone appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 06931/2011, stabilisce che "*la previsione di decadenza dei membri del CORECOM con lo scadere della legislatura non può che valere per le nomine disposte a partire*



Consiglio Regionale della Campania

dalla nona legislatura, ossia nel corso della medesima, dovendosi applicare ai componenti dichiarati decaduti e ricorrenti in primo grado la previsione di durata di cinque anni stabilita con L. R. n. 2/2010. Per tali considerazioni i ricorrenti in primo grado dovranno essere reintegrati alla loro naturale scadenza quinquennale".

In data 19/01/2012, il Presidente della Giunta Regionale, con DPGR n. 12/2012, prende atto della sentenza del Consiglio di Stato e reintegra nelle funzioni Presidente e componenti CORECOM, ripristinando l'assetto dello stesso antecedente al DPGR n. 21/2012.

Al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti non percepiti nel periodo di mancata prestazione d'opera (dal 23/09/2010 al 19/01/2012), i componenti CORECOM, Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala, reintegrati nelle loro funzioni, ricorrono al TAR (ricorso di ottemperanza R.G. n. 4323/2012).

In data 15/01/2013, il TAR Campania, Sez. I, quale giudice di ottemperanza, accoglie l'istanza dei ricorrenti (sentenza n. 320/2013) e, in via equitativa, stabilisce che *"la liquidazione del danno patrimoniale, quantificato nella misura del 30% dell'indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera, nonché il pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti di Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala".*

In data 25/06/2013, l'Ufficio di Presidenza CRC, con delibera n. 255/2013, legittima quale debito fuori bilancio l'importo derivante dalla sentenza TAR n. 320/2013 e rimette ai competenti uffici la quantificazione del debito.

Il Direttore Generale Presidenza, Studi Legislativi e Legali, in sede di ottemperanza, rileva la lacunosità della statuizione del giudice amministrativo con riguardo all'entità delle somme dovute ai ricorrenti e, per tali motivi, rimette all'Avvocatura (n. 3472/P/ 2013) l'urgenza di una richiesta di chiarimenti sulla modalità di ottemperanza della sentenza, ponendo in essere le attività processuali di cui all'art. 112, c. 5, del CPA (codice processo amministrativo).

In data 23/01/2014, il TAR Campania, Napoli, Sez. I, esamina il ricorso avente a oggetto *"Chiarimenti su esecuzione del giudicato formatosi su sentenza TAR n. 320/2013"* e chiarisce, con un nuovo dispositivo (sentenza n. 498/2014), le modalità di ottemperanza della sentenza 320/2013. Nello specifico il TAR stabilisce che *"il danno patrimoniale subito dai ricorrenti andava quantificato nella misura del 30% dell'indennità di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, da rapportare ugualmente alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera".*

Con lo stesso dispositivo il Tribunale Amministrativo condanna la Regione Campania *"al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA, in favore di Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Totaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, nonché al rimborso del contributo unificato".*

In ottemperanza della sentenza succitata, che tra l'altro assegna il termine di 60 gg per adempiere ai doveri derivanti dal dispositivo, il D. G. Avv. Giovanni Corporente attesta che il debito fuori bilancio, conseguente alla procedure innanzi descritte (Allegato A), è pari alla somma complessiva di € 82.575 (*ottantaduemilacinquecentosettantacinque/00*), stimata in data 28/02/2014.



Consiglio Regionale della Campania

Per le ragioni espresse e sulla base degli elementi documentali disponibili, il D. G. Presidenza, Studi Legislativi e Legali

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 e successivo art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. 5/2013 per l'importo complessivo di **€ 83.225,00** (*ottantatremiladuecentoventicinque/00*).
Napoli, 28 febbraio 2014

Il Funzionario incaricato
Dott. E. Pellegrino

Il Direttore Generale
Presidenza, Studi Legislativi e Legali
(Avv. Giovanni Corprente)

Allegati: Allegato A

Sentenza Consiglio di Stato n. 06391/2011
Sentenza TAR n. 0320/2013
Sentenza TAR n. 0498/2014

Proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

ALLEGATO A

Sentenza TAR Campania, sez. I, n. 498 del 23/01/2014: "Chiarimenti su esecuzione del giudicato formatosi su sentenza TAR 320/2013"

DISPOSITIVO : il danno patrimoniale subito dai ricorrenti va quantificato nella misura del 30% dell'indennità di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM in rapporto alla durata del periodo di mancata prestazione d'opera, oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di 3.500,00 + IVA e CPA, in favore di Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Marino Vincenzo Cerrato, nonché al rimborso del contributo unificato. Spese compensate nei confronti di Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala.

Co.Re.Com Campania	IND. FUNZIONE <i>mele di agosto 2010</i>	30% IND. FUNZIONE	CONTR. UNIF. € 1.300,00	SPESA LEGALI € 3.500,00 + IVA + CPA	TOTALE
Pres. Giovanni FESTA	3.745,16	1.123,50	260,00	882,00	19.118,00
Comp. Vincenzo Leonardo TOTARO	3.277,34	983,20	260,00	882,00	16.873,00
Comp. Pietro FUNARO	2.808,87	843,00	260,00	882,00	14.630,00
Comp. Brunella CIMADOMO	2.808,87	843,00	260,00	882,00	14.630,00
Comp. Vincenzo Marino CERRATO	3.505,51*	1.051,65	260,00	882,00	17.974,00

* IND. FUNZ. + CASS. PREV. + IVA

83.225,00

Il Funzionario incaricato
dot. Eduardo Pellegrino

